

Pubblicato il 06/12/2017

N. 05281/2017 REG.PROV.CAU.
N. 08067/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 8067 del 2017, proposto da:

Enzo Scafuro, Sindacato dei Medici Italiani, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Puliatti, con domicilio eletto presso lo studio Sindacato Dei Medici Italiani in Roma, via Livorno,36;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Pio Dario Vivone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Marini in Roma, via di Villa Sacchetti 9;

Consiglio Regionale della Lombardia non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza del TAR Lombardia, sede di Milano - sez. III, n. 1153/2017, con la quale veniva respinta la domanda cautelare relativa al ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento:

1) della Deliberazione adottata dalla Giunta della Regione Lombardia n° X/6164 del 30/1/2017, avente ad oggetto "Avvio della presa in carico di

pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 23/2015”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2017;

2) della Deliberazione adottata dalla Giunta della Regione Lombardia n° X /6551 del 04/05/2017, avente ad oggetto “Riordino della rete di offerta e modalita' di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2009”, di attuazione della predetta DGR 6164/2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 19 del 9 maggio 2017;

3) ove occorra, nella parte di eventuale pregiudizio, del presupposto Programma Regionale di Sviluppo (PRS) - approvato con delibera del Consiglio Regionale n. IX/56 del 28 settembre 2010, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell' 8 ottobre 2010, 3° Supplemento Straordinario n. 40;

4) ove occorra, nella parte di eventuale pregiudizio, del presupposto Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2010-2014 approvato con delibera del Consiglio Regionale n. IX/88 del 17 novembre 2010 la cui validità è stata prorogata dalla d.g.r. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 fino all'approvazione di un nuovo Piano, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 7 dicembre 2010, 1° Supplemento Straordinario n. 49;

5) ove occorra, nella parte di eventuale pregiudizio, della presupposta DGR n. X/4662 del 23.12.2015, avente ad oggetto “Indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 2016-2018”, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 4/1/2016, Serie Ordinaria n. 1;

6) ove occorra, nella parte di eventuale pregiudizio, della presupposta DGR n. X/5513 del 02/08/2016, relativa ad “Ulteriori determinazioni in ordine alle linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto

pubblico della Regione Lombardia e di AREU”, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 10 agosto 2016, Serie Ordinaria n. 32;

7) ove occorra, nella parte di eventuale pregiudizio, della presupposta DGR n. X/5954 del 05/12/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017”, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 16 dicembre 2016, Serie Ordinaria n. 50;

8) ove occorra, nella parte di eventuale pregiudizio, della presupposta la DGR n. X/6105 del 09/01/2017 “Approvazione del documento “Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018”;

9) ove occorra di ogni altro atto presupposto o consequenziale ancorché incognito, ovvero anche anteriore, concomitante o successivo;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Antonio Puliatti e Pio Dario Vivone;

Ritenuto che:

- l'ordinanza appellata non si pronuncia sul merito dei motivi di ricorso, mettendo in evidenza la complessità delle questioni dedotte, ed esclude l'esistenza del *periculum in mora* anche alla luce del DGR n. 7038 del 3.8.2017, con cui è stato adeguato il termine per la presentazione della

manifestazione di interesse da parte dei MMG al 30 settembre 2017, prevedendo che ogni ATS valuti poi la filiera erogativa entro il successivo 30 novembre, con ciò procrastinando la messa a regime dello stesso con conseguente assenza di un immediato pregiudizio;

- alla data odierna, alla luce di queste stesse considerazioni, della pluralità dei soggetti coinvolti, della delicatezza della materia in esame, che involge gli interessi di una categoria socialmente e numericamente significativa (i malati cronici), l'appello è suscettibile di apprezzamento favorevole ai fini della sollecita decisione del merito e le spese del doppio grado di giudizio cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO